



AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Avviso alla clientela recante l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento dell'Ufficio dei Cambi (UIC ora Banca d'Italia) del 29 Aprile 2005, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera del CICR del 4 Marzo 2003, recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, dalle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate con Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, in seguito modificato con il Provvedimento del 29 Luglio 2009, quest'ultimo oggetto di successive modifiche pubblicate dalla Banca d'Italia nella Gazzetta Ufficiale il 29 Luglio 2015; dalle disposizioni contenute nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs n. 385/1993, di seguito anche "Testo Unico Bancario" o "TUB") e successive modifiche.

PREMESSA

È mediatore creditizio (ai sensi dell'articolo 128-sexies, comma 1, del TUB) il soggetto, iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori – O.A.M. (ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB), che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio di attività riservata nei confronti del pubblico in mancanza di iscrizione costituisce illecito penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 140-bis del TUB (Esercizio abusivo dell'attività). Il mediatore creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli istituti di credito. Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o degli intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della Clientela. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

SEZIONE I

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare copia del presente "Avviso alla Clientela". L'avviso è esposto nei locali aperti al pubblico, nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed è accessibile alla Clientela anche sulla homepage del sito ufficiale di UMCI S.r.l. (www.umci.it) nella sezione "Trasparenza";
2. il Cliente ha diritto di prendere visione e di asportare il "Foglio informativo" in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio Informativo è disponibile su supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile anche sulla homepage del sito ufficiale di UMCI S.r.l. (www.umci.it) nella sezione "Trasparenza";
3. nel caso di offerta fuori sede, il mediatore deve consegnare al Cliente il presente "Avviso alla clientela", contenente le principali norme di trasparenza e il "Foglio informativo", contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione. Il mediatore acquisisce dal Cliente una attestazione di avvenuta consegna, che conserva agli atti. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Nel caso di modifica delle condizioni indicate nella copia consegnata al cliente, la Società né da comunicazione al cliente, che ha diritto ad ottenere, sempre su sua richiesta, una nuova copia del testo contrattuale, comprensiva del documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni;
4. il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell'eventuale contratto di mediazione creditizia, comprensiva con il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni, per una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso. Questo diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni;
5. qualora il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o durevole, copia del presente documento e del Foglio informativo relativo alle operazioni o al servizio offerto. I mediatori devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l'avviso alla clientela e i fogli informativi delle banche e degli intermediari finanziari;
6. una volta concluso il contratto il Cliente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento, una copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi;
7. il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore indicherà il presumibile importo delle relative spese al momento della richiesta;
8. i diritti riconosciuti al Cliente di cui al precedente punto 4. concernenti il diritto di ricevere copia del contratto idonea alla stipula valgono, oltre che con riguardo al contratto di mediazione creditizia, anche con riguardo al contratto di finanziamento.



SEZIONE II

STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

Il contratto di mediazione creditizia deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. In presenza di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, quest'ultimo ha l'obbligo di consegnare al Cliente copia del presente "Avviso alla clientela" e dei fogli informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione. In presenza di un contratto di finanziamento, prima della conclusione, il mediatore creditizio deve consegnare al Cliente anche l'Avviso alla clientela contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo, relativi all'operazione, della Banca o dell'Intermediario finanziario. Il mediatore deve, nei contratti di mediazione creditizia, indicare la provvigione e ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente. Sono nulle eventuali clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizione praticate, nonché le clausole che prevedano, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Il TEGM tasso effettivo globale medio è consultabile dal Cliente presso gli appositi espositori presenti negli Uffici della Società e sul sito UMCI.it accedendo dalla Home Page.

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA del cliente, in qualità di consumatore:

Informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione all'Elenco OAM, che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale Clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a specifici contratti di credito nei quali il mediatore creditizio riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito – ai sensi dell'art.120-octies del TUB - le seguenti informazioni di base, in maniera chiara precisa ed evidenziata: a) denominazione del finanziatore; b) se del caso, l'indicazione che il credito sarà garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto un bene immobile residenziale; c) il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile; d) le spese, comprese nel costo totale del credito; e) l'importo totale del credito; f) il TAEG, (tasso annuo effettivo globale) o ISC (indice sintetico di costo) comprensivi degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo; g) se del caso, la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (es. polizza assicurativa); h) la durata del contratto, se determinata; i) l'importo totale dovuto dal consumatore, il numero e l'ammontare delle singole rate, se sono informazioni già determinabili in anticipo; j) in caso di investimenti in valuta estera, l'avvertimento delle eventuali oscillazioni dei tassi di cambio. Se il contratto è stato concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l'irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, con le modalità previste dal contratto.

SEZIONE III

PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO E RESPONSABILE RECLAMI

Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione Cliente;
- recapiti del Cliente;
- data del contratto di mediazione;
- motivazione del reclamo;
- riferimenti delle persone incaricate di UMCI S.r.l. con le quali si è entrati in contatto.

Il Cliente può presentare un Reclamo scritto utilizzando l'apposito modello ("Form") accessibile dalla homepage del sito ufficiale di UMCI S.r.l. (www.umci.it) nell'apposita sezione "Reclami". In alternativa il cliente può presentare Reclamo mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica, anche attraverso l'indirizzo e-mail di seguito riportato:

**UMCI S.r.l.
Responsabile
Reclami Via
Flaminia, 19
00196 - Roma**

E- mail reclami: gestionereclami@umci.it



PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie avente ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio della Clientela medesima se ubicati nel territorio dello stato. Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con UCCI S.r.l., posto che, come precisato dalla Comunicazione OAM n. 27/20, il Mediatore Creditizio non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie sorte con il Cliente nel rapporto di intermediazione creditizia. Il Mediatore Creditizio, anche per il tramite della propria organizzazione, mette comunque a disposizione della Clientela, ovvero trasmette in formato elettronico, la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

FOGLIO INFORMATIVO

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito anche "Testo Unico Bancario" o "TUB") "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", così come successivamente integrato e modificato. Le informazioni contenute nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

UMCI S.r.l.
Sede legale in Via Flaminia, 19 - 00196 - ROMA
cap. soc. Euro 58.744,00 int. vers.
Cod.Fisc., P.Iva e iscrizione Registro Imprese N° 04096100963 - R.E.A. n° RM-1211748 Tel.
06.32650227 Fax 06.62276780 E-mail umci@pec.umci.it
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM n° M70 Iscrizione IVASS – Sez. "E" del RUI n°
E000264678

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 120-DECIES, 4° COMMA, D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 SUL COLLABORATORE DI UMCI SRL CON IL QUALE IL CLIENTE ENTRA IN CONTATTO

Il Collaboratore o il dipendente a contatto con pubblico comunicato in O.A.M. che ha incontrato il Cliente è il seguente:

(Timbro e firma del Collaboratore)

Nome e Cognome:, Telefono:, E-mail:

Il presente documento è a disposizione dei Clienti presso i locali aperti al pubblico del Mediatore creditizio e nel sito della Società www.umci.it



CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (operanti ai sensi del Testo Unico Bancario) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché attività connesse o strumentali.

La mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'apposito Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto da un Organismo istituito ai sensi dell'art.128-undecies TUB sotto la vigilanza della Banca d'Italia; il D.Lgs. 13.08.2010, n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, prevede i requisiti di professionalità, di onorabilità, nonché patrimoniali e di organizzazione a cui è subordinata l'iscrizione nel suddetto Elenco.

I mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori il cui nominativo è reso pubblico ai sensi dell'art. 128-novies dello stesso TUB e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ivi previsti. Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di banche o intermediari finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.

La mediazione creditizia prevede anche un'attività di consulenza, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di Banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento

sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti, nonché l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di

finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari

da una parte e potenziale clientela dall'altra) tali da poter compromettere l'indipendenza del mediatore creditizio.

RISCHI

Il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il mediatore creditizio non può quindi garantire l'effettiva erogazione del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, i relativi tempi, le spese e le condizioni di approvazione: può pertanto accadere che il mediatore creditizio non trovi una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere in tutto od in parte il finanziamento richiesto.

UMCI Srl opera in convenzione con i seguenti:

<i>Denominazione</i>	<i>Sito Internet</i>
AIDEXA	www.aidexa.it
ARTIGIANCASSA	www.artigiancassa.it
BNL	www.bnl.it
BCC DI ROMA	www.bccroma.it
BCC NETTUNO	www.bccnettuno.it
BANCA POP. FRUSINATE	www.bpf.it
BANCA SISTEMA	www.bancasistema.it
CLESSIDRA FACTORING	www.clessidrafactoring.it
IFIS BANCA	www.bancaifis.it
ILLIMITY BANK	www.illimitybank.com
MB FACTA	www.mbfacta.it
MCC BANCA	www.mcc.it
OCTOBER	www.it.october.eu
OPYN	www.opyn.eu
SACE FACTOR	www.sacefact.it
FIDIMED	www.fidimed.eu
FIDER	www.fider.com
MEDIANET BROKER	www.medianetbrokers.it



UMCI Srl intrattiene rapporti NON in convenzione con i seguenti:

<i>Denominazione</i>	<i>Sito Internet</i>
BANCA INTESA	www.intesasanpaolo.com
BANCA DEL FUCINO	www.bancafucino.it
BPER BANCA	www.bper.it
BANCO BPM	www.bancobpm.it
MONTE PASCHI SIENA	www.mps.it
UNICREDIT	www.unicredit.it

UMCI Srl opera in co-mediazione con:

<i>Denominazione</i>	<i>Sito internet</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sito internet</i>
IPC CONSULTING srl	www.ipcconsulting.it	BANCA PROGETTO	www.bancaprogetto.it

ATTIVITA' CONNESSE O STRUMENTALI

Tra le attività connesse o strumentali alla mediazione creditizia, aventi carattere opzionale, ci sono a titolo esemplificativo le seguenti: *collocamento di polizze assicurative, accertamenti legali ed ipotecari, reperimento e controllo della documentazione di provenienza, assistenza tecnica nella fase pre- contrattuale, consulenza in materia di successioni, definizione di controversie per recupero crediti ed esecuzioni immobiliari.*

Ogni eventuale ulteriore attività diversa dalla mediazione creditizia si avvale di autonoma informativa precontrattuale e contrattuale.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

<i>Tipologia di finanziamento</i>	<i>Provvigione massima richiesta sul valore erogato</i>
Mutui chirografari impresa	4,00%
Mutui ipotecari impresa	3,00%
Fido di cassa e smobilizzo	4,00%
Garanzie consortili	3,00%
Altre tipologie di affidamento per l'impresa	4,00%
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione	Fino a un massimo di € 5.000,00
Spese di istruttoria	Fino a un massimo di € 0,00
Penali	100% della mediazione creditizia concordata con un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 50.000,00

(copia per il Cliente)



CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del “Foglio Informativo” in vigore, datato ed aggiornato, contenente l’informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio richiesto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso ciascun locale aperto al pubblico, nonché messo a disposizione del Cliente su supporto cartaceo o su supporto durevole e accessibile anche dal sito ufficiale di UMCI S.r.l. (www.umci.it) nella pagina sulla Trasparenza, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.

2. Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.

3. Il cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e che permetta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

4. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia, incluso il Documento di sintesi, stipulato in forma scritta.

5. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente ai rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.

6. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro 8 (diconsi otto) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come espressamente previsto nel contratto di mediazione creditizia. Il Cliente Consumatore ha il diritto di esercitare il diritto di ripensamento e quindi di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a UMCI S.r.l. a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata A/R entro le 48 (quarantotto) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, se diversi.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l’obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione originali e corrispondenti al vero.

2. Il cliente ha l’obbligo di dichiarare espressamente l’esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

3. Il cliente ha l’obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore creditizio deve adeguare l’attività svolta al profilo economico del cliente e all’entità del finanziamento richiesto.

2. Il mediatore creditizio, avvalendosi per il contatto con il pubblico dell’operato di dipendenti e collaboratori ai sensi dell’art.128-novies TUB, deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l’attività con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

3. Il mediatore creditizio è tenuto a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata prestabilita dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. È pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.

2. Il mediatore creditizio si impegna a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.

3. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

4. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.

5. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’operato delle banche o degli intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.

7. Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell’attività di mediazione, consistendo la propria attività esclusivamente nella mediazione creditizia.

8. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Roma, fatta salva l’applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.



RECLAMI

In caso di contestazione del rapporto di mediazione creditizia intrattenuto ai sensi del Contratto, il cliente può presentare reclamo a UMCI S.r.l. per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: UMCI Srl via Flaminia 19 Roma 00196, ovvero per PEC all'indirizzo umci@pec.umci.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica gestionereclami@umci.it. Il reclamo verrà trattato entro 15 giorni dal ricevimento. Le istruzioni relative alla procedura di gestione sono disponibili sul sito www.umci.it, nella sezione "Reclami".

Si informa la Clientela che, come precisato dall'OAM con circolare 27/2020, l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente a conoscere delle controversie derivanti dal rapporto con il Mediatore Creditizio.

MODALITÀ' DI MESSA A DISPOSIZIONE

Il presente foglio informativo, unitamente all'avviso contenente le principali norme di trasparenza, è messo a disposizione gratuitamente sul sito www.umci.it ed è direttamente accessibile dalla Home page. Le stesse informazioni verranno messe a disposizione del Cliente tramite il messaggio di posta elettronica a quest'ultimo inviato dal mediatore creditizio. Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare il numero 06.32650227 ovvero di inviare una richiesta all'indirizzo e-mail info@umci.it.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.

Consumatore: indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Provvigione: compenso dovuto al mediatore creditizio, commisurato in misura percentuale al valore dell'affare concluso per effetto del suo intervento.

Finanziamento: operazione di credito che il Cliente intende richiedere.

Intermediari finanziari: soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nel nuovo albo Unico ex art. 106 TUB.

OAM: Organismo degli Agenti e Mediatori competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Intermediari del Credito previsti.

Elenco Mediatori Creditizi oggi tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, istituito ai sensi dell'art. 128-undecies del TUB.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente foglio informativo e dell'avviso contenente le principali norme di trasparenza, di averli letti integralmente e di approvarne il contenuto.

....., li

(luogo)

(data)

.....

(nome e cognome)

.....

(firma)